



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Recensioni

D. Lamparella, *Il dialogo tra le giurisdizioni superiori italiane e la Corte di giustizia europea*, ESI, Napoli, 2014, pp. 99

La monografia affronta, in chiave ricostruttiva, il rapporto tra la Corte costituzionale e le magistrature superiori italiane con la Corte di giustizia europea e l'approccio che nel tempo il Giudice delle Leggi ha avuto rispetto all'istituto del rinvio pregiudiziale. La trattazione dell'argomento evidenzia come il dialogo tra giurisdizioni interne e giurisdizione comunitaria abbia trovato una sintesi nel perseguimento di obiettivi quali il primato, la integrità e la uniforme interpretazione del diritto comunitario. Si tratta di aspetti centrali dell'ordinamento comunitario in quanto strumentali al corretto funzionamento del mercato sotto il profilo della concorrenza e della libera circolazione delle merci e delle persone. A tal proposito l'autore, richiamando il commento della dottrina (M.P. Chiti; A. Ciccariello; F. Sorrentino), sottolinea come la Corte costi-






anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Recensioni

tuzionale abbia “ceduto”, più di recente, al dialogo diretto con la Corte di giustizia per non essere emarginata dal circuito di produzione delle norme di diritto comune europeo e «*dal circuito di produzione dei concetti, delle logiche interne, del senso del diritto costituzionale dell’Unione che saranno propri della nuova oikoumene europea.*». Un circuito di produzione in cui il dialogo tra giurisdizioni deve oggi confrontarsi con i temi della globalizzazione e del multiculturalismo che richiedono nuovi paradigmi di universalità del diritto, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle tradizioni giuridiche locali. Un confronto necessario per poter correttamente affrontare la composizione multiculturale delle società contemporanee. Non vi è dubbio, infatti, che quella apertura e flessibilità richiesta allo Stato per far fronte alle necessità della società multiculturale sia oggi richiesta anche all’ordinamento comunitario per soddisfare le esigenze del pluralismo politico e sociale. In questo senso, la prospettiva proposta dall’autore di un passaggio da un modello accentrato, quale è quello del controllo di costituzionalità europeo, ad uno di tipo diffuso che legittimi i giudici nazionali a verificare la validità degli atti di diritto europeo derivato rispetto alle norme di rango primario, potrebbe rappresentare una evoluzione più efficiente del sistema senza intaccare «l’imperativa esigenza di garantire l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione».

Considerata la funzione che l’ordinamento comunitario attribuisce alla Corte di giustizia, la realizzazione di questi obiettivi rende centrale il dialogo e lo scambio di informazioni tra la Corte di giustizia stessa e le giurisdizioni costituzionali europee. La Corte di Giustizia svolge una duplice funzione giurisdizionale: quella di legittimità degli atti comunitari mediante un giudizio di tipo incidentale; quella nomofilattica relati-



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Recensioni

va alla risoluzione dei dubbi interpretativi che sorgono in relazione alle norme comunitarie. Funzioni che, tuttavia, sono state talvolta utilizzate dalla Corte di giustizia per attuare una verifica di compatibilità delle norme interne al diritto comunitario, realizzando quello che la dottrina (R. Calvano) ha definito «un sindacato occulto della legislazione nazionale» in nome della uniforme applicazione del diritto comunitario negli ordinamenti degli Stati membri.

Nella prima parte del volume, l'autore si sofferma sul ruolo che il rinvio pregiudiziale ha avuto nella realizzazione dell'integrazione europea e soprattutto nella realizzazione di un sistema giuridico sovranazionale che potesse essere certo e coerente. Non vi è dubbio che la possibilità contemplata dall'art. 267 TFUE (ex art. 234 del Trattato CE) consente alla Corte di giustizia di verificare non solo la coerenza del sistema ma anche la effettività della tutela dei diritti che l'ordinamento comunitario riconosce ai singoli. Infatti, attraverso il rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia verifica la conformità della norma di diritto interno rispetto alla norma comunitaria ed allo stesso tempo ha la possibilità di rilevare carenze dell'ordinamento interno rispetto alla tutela dei diritti sostanziali riconosciuti dall'ordinamento comunitario. Vero è che ad un istituto così rilevante non corrisponde nell'ordinamento comunitario una disciplina altrettanto esaustiva, obbligando i giudici comunitari ad intervenire, per esempio, sul problema della nozione di giurisdizione e sulla facoltà ed obbligo di effettuare il rinvio pregiudiziale. In tal senso, l'autore si sofferma anche sui problemi sanzionatori relativi alla violazione degli obblighi di rinvio pregiudiziale, non trascurando di evidenziare le conseguenze a carico dello Stato membro nell'ipotesi di violazione dell'art. 267 TFUE. Conseguenze tanto più importanti se confrontate con il pro-



anno V, n. 4, 2015


data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Recensioni

blema della discrezionalità del giudice di diritto interno (nello specifico di un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale) circa il rinvio pregiudiziale con riferimento sia alla rilevanza della questione sollevata dalle parti sia alla valutazione della non manifesta infondatezza della questione medesima. Indubbiamente considerazioni di opportunità circa l'economia dei giudizi ha favorito il recepimento della teoria dell'«atto chiaro» da parte della Corte di giustizia. Pertanto, l'obbligo di rinvio sussiste in quanto sussista una questione interpretativa; venendo meno, invece, nel caso di questione chiara ed univoca. Ma questo, come osserva l'autore, non affievolisce la prudenza che il giudice interno deve assumere specialmente quando la questione interpretativa si pone in relazione alla inesistenza di un atto manifestamente invalido, per evitare abusi che esporrebbero lo Stato membro a violazioni dell'art. 267 TFUE.

La seconda e terza parte del volume sono dedicate al dialogo della Corte costituzionale italiana e delle supreme magistrature con la Corte di giustizia. Per quanto concerne, in particolare, il primo profilo, l'autore propone una ricostruzione del percorso che ha portato, nel 2008, la Corte costituzionale a riconoscere l'applicabilità del rinvio pregiudiziale anche al Giudice delle Leggi.

La Corte Costituzionale, infatti, non senza oscillazioni, come osservato da attenta dottrina (M. Catarbia), ha nel tempo risolto in modo convergente il rapporto con la Corte di Giustizia nell'ottica di un'uniforme interpretazione del diritto comunitario, ridimensionando la propria autonomia nella risoluzione dei contrasti tra normativa interna e normativa comunitaria. Questo diverso orientamento è stato il risultato di un percorso iniziato nel 1964 con la sentenza *Costa c. ENEL* (causa C-14/64)




anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Recensioni

in cui la Corte costituzionale rifiutò, sia pure implicitamente, il rinvio pregiudiziale in relazione al presunto contrasto della legge n. 1643/62 rispetto all'art. 11 del Trattato CEE, ritenendo non ipotizzabile la incostituzionalità di una legge interna per contrasto con il Trattato.

Questo atteggiamento ha avuto una effettiva inversione di tendenza solo nel 1991 con la sentenza n. 168 in cui la Corte ammise, per la prima volta, la possibilità di utilizzare il rinvio pregiudiziale (sia pur con una interpretazione *pro domo sua* dell'art. 177 del Trattato CE), per poi rivedere successivamente le proprie posizioni con l'ordinanza n. 536/95. La Corte, temendo evidentemente una eccessiva subordinazione rispetto alla Corte di Giustizia, rivendicò, nei procedimenti promossi in via principale, la propria competenza a dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme interne in contrasto con il diritto comunitario (sent. nn. 384/94 e 94/95), così negando l'applicabilità dell'art. 177 del Trattato CE, non ritenendosi collocabile nell'ambito delle «giurisdizioni nazionali», limitando l'istituto del rinvio pregiudiziale al giudice *a quo* nel giudizio incidentale. Attenta dottrina (T. Groppi) ha criticato questo sistema definito del «doppio binario» per i risvolti negativi che esso aveva sia sotto il profilo teorico che pratico. Critica alla quale aderisce lo stesso autore del volume evidenziando come punti critici dell'ordinanza del 1995: il mancato riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria relativamente alla qualificazione di organo giurisdizionale riconducibile all'art. 267 TFUE; la pretesa competenza esclusiva della Corte di giustizia circa l'interpretazione della normativa comunitaria. Sotto quest'ultimo aspetto, l'autore rileva come la Corte abbia in passato errato nel trascurare la capacità di interpretazione del diritto comunitario del giudice nazionale e la necessità del dubbio interpretati-



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Recensioni

vo sulla norma comunitaria, non risolvibile autonomamente, come presupposto del rinvio pregiudiziale. In effetti, come osserva D. Lamparella, questa «auto-emarginazione» della Corte costituzionale ha dei precedenti nel panorama dei giudici costituzionali europei, che hanno di fatto limitato i casi di rinvio pregiudiziale. Ciò rafforza le considerazioni dell'autore su quelle che sono state le valutazioni di ordine prettamente pratico che hanno portato la Corte costituzionale italiana ad un'apertura al rinvio pregiudiziale, legate alla preoccupazione di poter pregiudicare l'uniforme applicazione del diritto europeo e di poter esporre a responsabilità comunitarie lo Stato.

Carmine Petteruti

(ricercatore di Diritto pubblico comparato
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli)